

Comune di Gargallo

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - ANNO 2022
- DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE**

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GUIDETTI LUIGI GIULIO - Sindaco	Sì
2. POLETTI MASSIMO - Consigliere	Sì
3. MARTINETTI GIULIO - Consigliere	Sì
4. FACCIO PIERPAOLO - Consigliere	Sì
5. DE VITTORIO YURI - Consigliere	Sì
6. GUIDETTI CRISTINA SUSANNA - Consigliere	Sì
7. VELATI FRANCO - Consigliere	Sì
8. GIROMINI GABRIELLA - Consigliere	Sì
9. TASSONE DOMENICO - Consigliere	No
10. RUGA ALBERTO - Consigliere	Giust.
11. TENACE ANTONIO - Consigliere	No
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUIDETTI LUIGI GIULIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco;

Il Vice Sindaco comunica subito che anche per il 2022 le tariffe della TARI non subiranno aumenti e questo è un dato molto importante; nel 2019, stante l'ottimo obiettivo raggiunto di percentuale di raccolta differenziata, si è riusciti a ridurre la tariffa mediamente dell'8% (otto per cento); negli anni successivi non sono stati applicati aumenti. Analizzando il PEF si evince che la spesa in realtà per il 2022 subisce un aumento di circa € 10.400,00 dovuto a diversi fattori quali, ad esempio, raccolta differenziata sospesa per il periodo di positività per le persone affette da Covid, variazioni delle percentuali e dei costi di smaltimento delle varie frazioni di rifiuto ecc.. Il Governo ha stanziato appositi fondi per aiuto alle imprese e alle famiglie e una parte di questi sono stati utilizzati per coprire il differenziale tra PEF 2021 e PEF 2022 così da mantenere invariate le tariffe;

Il Vice Sindaco aggiunge che nel complesso la percentuale di raccolta differenziata della popolazione gargallese si attesta nelle fasce più alte fra i Comuni aderenti al Consorzio Medio Novarese;

Per quanto riguarda le scadenze queste subiranno una modifica rispetto a quelle dell'anno 2021, che erano stabilite in settembre 2021 e gennaio 2022, tornando alle scadenze usuali di aprile e ottobre dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio*

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti (MTR), con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, tuttavia, mentre sono destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo (applicata da parte del Comune di Gargallo), che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021, sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Considerato inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che *«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;*

Visto l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, il quale, nel rinviare al 30 giugno il termine per l'approvazione da parte dei Comuni del PEF, delle tariffe e del regolamento TARI 2021, ha previsto altresì che *«[...] la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;*

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, entrerà in vigore la nuova disciplina che determinerà la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI-IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, con riferimento all'individuazione delle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole tassabili a decorrere dal 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

Considerato che, pur a fronte di tali modifiche delle modalità applicative della TARI, le domande presentate al Comune entro il 31 maggio 2021 per ottenere dal 2022 l'esenzione dalla parte variabile della TARI, ai sensi del D.Lgs. 116/2020, sono state poche e, comunque, non idonee ad incidere sul gettito TARI per l'anno 2022, nonché sulle relative tariffe la cui variazione rimane pertanto dettata da sole ragioni di discrezionalità politico-amministrativa;

Visto il PEF trasmesso in data 02/12/2021 dal Gestore del Servizio, che prevede costi in linea rispetto a quelli del PEF 2021: lo stesso infatti prevede un piccolo scostamento di € 10.394,00 in aumento a valere sui fondi ministeriali assegnati ai fini Tari;

Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere:

- alla preliminare approvazione del PEF per l'anno 2022, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;*

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2022, di cui si allega alla presente deliberazione il prospetto riassuntivo, per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Comune di Gargallo si riserva comunque – nell'ipotesi in cui il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 – un possibile aggiornamento delle stesse tariffe entro il termine ultimo di approvazione fissato a livello nazionale, così da garantire efficacia dal 1° gennaio 2022 alle tariffe che potrebbero essere introdotte in modifica di quelle approvate con la presente deliberazione;

Evidenziato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ma non anche le relative scadenze, la cui determinazione può essere rimessa alla Giunta Comunale, con atto extra-regolamentare, eventualmente modificabile senza dovere di rettifica da parte dell'organo consiliare;

Ritenuto tuttavia opportuno, con la presente delibera, approvare contestualmente le tariffe della TARI 2022, nonché fissare le relative scadenze di pagamento per l'anno 2022;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti saranno riscossi in n. 2 (due) rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- **acconto: 19/04/2022**
- **saldo: 16/10/2022;**

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/07/2021 n.19;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal responsabile del Servizio;

Procedutosi a votazione per appello nominale con il seguente esito:

presenti: 8
astenuti: 0
votanti: 8
contrari: 0
favorevoli: 8

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare** il PEF 2022, trasmesso in data 02/12/2021 dal Gestore del Servizio, che prevede variazione di € 10.394,00 con un costo complessivo di € 185.502, rispetto ad € 175.108,00 del PEF 2021, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2022, dando atto che il differenziale è coperto dai contributi ministeriali assegnati a tale scopo;

- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2022, invariate rispetto all'anno 2021, come di seguito indicate nell'allegato A alla presente delibera, con efficacia dal 1° gennaio 2022;

- **di stabilire** che le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate dall'Ufficio Tributi per la riscossione della TARI 2022 nei confronti dei contribuenti anche prima del 1° dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, per garantire una maggiore semplificazione dei rapporti con i contribuenti;

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione, unitamente al rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

- **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti saranno riscossi in n. 2 (due) rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- **acconto: 19/04/2022**

- **saldo: 16/10/2022;**

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) con il medesimo esito della precedente.

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : GUIDETTI LUIGI GIULIO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to: LUIGI GIULIO GUIDETTI

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: LUIGI GIULIO GUIDETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

Che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/12/2021 come prescritto dall'art.123, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Gargallo, li 21/12/2021

L'addetto alla pubblicazione
F.to

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-dic-2021

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Gargallo, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale